

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del 16 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sul bestiame da macello è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

³ L'esito della classificazione neutrale della qualità dev'essere riportato per scritto sul documento di pesatura.

Art. 32 cpv. 2

² Prima del pagamento del primo terzo del prezzo di aggiudicazione non è consentita l'importazione all'ADC o, per le importazioni nel quadro dei contingenti doganali 101 e 102 giusta l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002² sul libero scambio, all'aliquota di dazio zero.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

16 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 916.341

² RS 632.421.0